

## **“Regolamento per il funzionamento della Consulta del Terzo Settore della SdS Area Pratese”**

### **Indice generale**

Art. 1.Finalità.....	.....
Art. 2.Durata in carica.....	.....
Art. 3.Sede.....	.....
Art. 4.Composizione.....	.....
Art. 5.Adesione alla Consulta.....	.....
Art. 6.Compiti e Funzioni.....	.....
Art. 7.Organi della Consulta e loro funzionamento.....	.....
Art. 8.Strumentazioni.....	.....
Art. 9.Disposizioni Finali.....	.....

#### **Art. 1.Finalità**

All'interno della Società della Salute Area Pratese è istituita la Consulta del Terzo Settore, così come previsto dall'articolo 24 dello Statuto della SdS Area pratese. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il regolare funzionamento della Consulta del Terzo Settore.

#### **Art. 2.Durata in carica**

La durata in carica della Consulta coincide con quella degli organi collegiali di governo della SdS.

#### **Art. 3.Sede**

La Consulta ha sede presso la sede della SdS in via Roma 101 a Prato.

Le sedute della Consulta si svolgono, di norma, in locali idonei messi a disposizione dalla SdS, dai Comuni della SdS e dalla AUSL Toscana Centro, ovvero in altri locali autonomamente individuati dalla Consulta stessa.

#### **Art. 4.Composizione**

La Consulta è nominata dall'Assemblea dei Soci della SdS tra i rappresentanti delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore presenti in maniera rilevante nel territorio della Zona Distretto che operano in campo sanitario e sociale e che ne hanno fatto domanda. Ogni Organizzazione designa un rappresentante titolare ed il proprio sostituto.

I soggetti di cui al precedente comma sono nominati dall'Assemblea dei Soci SdS ai sensi dell' art. 24 dello Statuto della SdS.

I componenti della Consulta svolgono l'attività richiesta a titolo gratuito.

#### **Art. 5.Adesione alla Consulta**

Le Associazioni che aderiscono alla Consulta condividono i principi e i valori del Servizio Sanitario Pubblico, i principi della solidarietà e dell'impostazione generale del modello organizzativo della Società della Salute così come sancito dalla LR 40/2005 e smi.

L'adesione alla consulta è aperta nel tempo, previa domanda di adesione di cui al presente articolo e di nomina da parte dell'Assemblea della SdS così come previsto dall' art. 24 dello Statuto della SdS.

## **Art. 6. Compiti e Funzioni**

La Consulta è organo di partecipazione e consultazione della S.d.S.

La Consulta promuove la partecipazione attiva e responsabile delle organizzazioni del Terzo Settore nella programmazione e attuazione di un sistema di protezione sociale anche attraverso specifiche iniziative al fine di favorire lo sviluppo di una rete territoriale basata su principi condivisi.

La Consulta promuove la conoscenza, aggiornamento e la elaborazione dei dati relativi alle attività svolte dalle singole associazioni che la compongono, ai fini di fornire la massima collaborazione alla SdS in ambito programmatico e di governo della domanda.

La Consulta in virtù delle proprie competenze ed in rappresentanza dei bisogni della popolazione, partecipa agli atti di programmazione della SdS.

La Consulta partecipa alla costruzione del PIS nell'ambito degli indirizzi impartiti dall'Assemblea dei Soci della SdS. A tal fine è chiamata ad esprimere un parere prima dell'approvazione del PIS.

La Consulta esprime proposte progettuali per la definizione del Piano integrato della Salute.

La Consulta, anche attraverso i suoi organismi, può avanzare proposte o istanze al Presidente e al Direttore della S.d.S. sia di carattere generale che specifico in merito all'organizzazione del sistema territoriale per la salute.

La consulta partecipa e collabora all'organizzazione delle Agorà della Salute promosse dalla SdS.

## **Art. 7. Organi della Consulta e loro funzionamento**

La seduta di insediamento della Consulta, e tutte le ulteriori riunioni fino al momento della elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario, è convocata dal Direttore della Società della Salute. Il Presidente, il Vice- Presidente e il Segretario sono eletti con voto segreto, dalla maggioranza dei componenti facenti parte della Consulta.

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza.

L'Assemblea della Consulta, costituita dalla totalità dei soggetti aderenti, elegge al suo interno, con la maggioranza assoluta dei presenti, un Presidente e un Ufficio di Presidenza.

L'Assemblea dopo aver eletto il Presidente tra uno dei rappresentanti di una delle tre componenti dei soggetti associativi che compongono la Consulta (Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato, Cooperazione Sociale), provvede ad individuare un Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente che lo presiede e da un minimo di sette fino ad un massimo di undici rappresentanti, nel rispetto della rappresentatività territoriale e della tipologia associativa.

Tra i componenti l'Ufficio di Presidenza vengono individuati due Vice Presidenti e un Segretario.

L'Ufficio di Presidenza così nominato avrà il compito di coadiuvare il Presidente nei rapporti con l'Assemblea della Consulta e della SdS, agevolando il lavoro di partecipazione e di sensibilizzazione verso le istanze espresse da tutte le organizzazioni presenti.

L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza di almeno tre membri. Delle riunioni sarà redatto un verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Nel caso di impossibilità di riunire l'Ufficio di Presidenza per assenze ripetute seppur giustificate dei membri, il Presidente e' tenuto a convocare la Consulta che procederà alla valutazione della situazione ed eventualmente alla nomina di nuovi membri.

L'Ufficio di Presidenza procederà all'elaborazione delle proposte e dei pareri forniti dall'Assemblea, alla loro stesura e alla rappresentazione definitiva verso la SdS, nonché ad una prima analisi istruttoria dei materiali forniti dalla medesima Società. In ogni caso i testi definitivi sia dei pareri sia delle proposte dovranno essere approvati dall'Assemblea della Consulta all'uopo convocata.

L'Ufficio di Presidenza si impegna a garantire la circolarità delle informazioni sia nei confronti dell'Assemblea che della SdS.

Il Presidente della Consulta è invitato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, a prendere parte alle sedute dell'Assemblea dei Soci del Consorzio, senza diritto di voto. Il Presidente può delegare in sua assenza un altro componente dell'Ufficio di Presidenza, scelto tra i Vice presidenti.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte all'anno su convocazione del presidente della Consulta.

La Consulta si riunisce in via straordinaria nel caso in cui ne facciano richiesta al Presidente almeno un quinto dei rappresentanti delle organizzazioni che la costituiscono.

La Consulta individua tra i propri componenti i rappresentanti che partecipano ai gruppi di lavoro sulla programmazione del Piano Integrato di Salute

Il Presidente riferisce alla Consulta iniziative, decisioni ed attività della Assemblea SdS e mantiene i necessari contatti con il Direttore della SdS.

Le sedute della Consulta sono validamente costituite con la presenza di almeno un quarto degli iscritti alla Consulta stessa.

La Consulta assume le proprie decisioni con il voto della maggioranza dei presenti in seduta.

La Consulta, pur nel rispetto delle proprie competenze specifiche, può prevedere momenti di confronto e collaborazione con il Comitato di Partecipazione

#### **Art. 8.Strumentazioni**

La SdS, attraverso il proprio personale, garantisce funzioni di supporto alla Consulta per lo svolgimento delle proprie attività e mette a disposizione idonei locali in orari compatibili con l'apertura delle sedi della SdS.

La SdS metterà a disposizione il proprio sito web istituzionale per la diffusione delle informazioni che i componenti l'Assemblea, tramite il Presidente, ritengono necessario pubblicare. Qualora il Presidente o un componente dell'Ufficio di Presidenza ne facciano richiesta, la SdS, tramite i propri uffici, si rende disponibile a far circolare documentazione attinente l'attività della Consulta.

#### **Art. 9.Disposizioni Finali**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea della Consulta e la formale ratifica dell'Assemblea della S.d.S.

Copia del regolamento viene consegnata a tutti i componenti della Consulta e una copia è tenuta a disposizione durante le sedute della Consulta stessa.

Le modifiche al regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea della Società della Salute.